

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.

Sentenza n. 14/2023/DELIC depositata in data 18/09/2023.

ESITO: ricorso di INTERBUS S.P.A., SICILBUS S.P.A., LUMIA S.R.L. inammissibile.

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 113/2022/GEST della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti, nella parte in cui ha dichiarato l'irregolarità dell'impegno campionato n. 179, riguardante la Autoservizi Lo Iacono, a valere sul capitolo 476521 ("Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale") del rendiconto regionale dell'esercizio finanziario 2020.

RICORRENTI:

INTERBUS S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
SICILBUS S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
LUMIA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale della Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire delle società ricorrenti, oltre che per inconfigurabilità di un generale interesse sovraindividuale meritevole di tutela al corretto esercizio del servizio di trasporto pubblico locale pregiudicato dalla antieconomicità dell'indennità stabilita *ex officio* in luogo del dovuto corrispettivo, in mancanza del riconoscimento in capo alle società ricorrenti di una rappresentatività esponenziale della categoria di soggetti titolari di interessi plurisoggettivi.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 24; *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. e); art. 31, c. 3; art. 128, c. 3; *L. regionale (Sicilia) n. 13/2019*: art.13; *D.Lgs. n. 655/1948 e s.m.i.*: art. 2, lett. b); art. 6, c. 3; *R.D. n. 1214/1934*: art. 40; art. 41.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 32/2020/EL; sent. n. 8/2019/EL; sent. n. 44/2017/EL; **Corte Cost.**, sent. n. 16/2021; sent. n. 18/2019; **Cass., SS.UU.**, sent. n. 2951/2016; **Sez. II**, n. 15500/2022; sent. n. 2057/2019; sent. n. 14177/2011; sent. n. 11284/2010; **Sez. IV**, sent. n. 24434/2007; sent. n. 11010/2000.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, sia per insussistenza della legittimazione attiva sia per mancanza dell'interesse al ricorso in capo alle società ricorrenti, le Sezioni riunite ribadiscono le risultanze rese nella sent. n. 44/2017/EL, in forza delle quali <<"**resta fermo che non tutte le delibere delle Sezioni regionali di controllo sono giustiziabili. Il presupposto è costituito dalla lesività immediata e concreta di posizioni giuridicamente protette**">>, tant'è che si afferma che <<il provvedimento impugnato non è, neppure astrattamente, idoneo a ledere una posizione giuridica soggettiva propria delle ricorrenti, avendo ad oggetto uno specifico impegno di spesa assunto nei confronti di altro prestatore di servizio ... ; né alcun effetto lesivo può essere attribuito alla delibera della Sezione regionale di controllo in via derivativa sol per il fatto che quest'ultima è stata richiamata nelle premesse di provvedimenti autonomamente assunti dall'Amministrazione regionale e di cui le ricorrenti sono destinatarie, senza considerare che,

in ogni caso, difetterebbe quel carattere di immediata riconducibilità dell'effetto lesivo alla decisione impugnata richiesto dalla norma quale presupposto per l'azione (“direttamente incisi”)>>. Per quanto attiene al difetto dell'interesse ad agire, invece, il Collegio decidente stabilisce che: <<La sussistenza dell'interesse ad agire postula ... che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, dovendosi precisare il risultato utile e concreto che essa intenda perseguire agendo giudizialmente: l'interesse ad agire, quindi, deve essere concreto ed attuale>> e <<Né può...ritenersi sussistente la condizione dell'azione di cui si tratta in relazione all'esistenza di un interesse generale al corretto esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, in ipotesi pregiudicato dalla antieconomicità dell'indennità riconosciuta *ex officio* in luogo del dovuto corrispettivo ... [OMISSIS]...ciò non di meno, in assenza di un espresso riconoscimento normativo di azioni a c.d. legittimazione allargata (azioni popolari, azioni di classe, azioni collettive) e in mancanza del riconoscimento, in capo alle ricorrenti, di una rappresentatività esponenziale della categoria di soggetti titolari dell'interesse (quale potrebbe essere quella di un'associazione, di un sindacato, di un comitato ricorrendone i presupposti)>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, col dichiarare l'inammissibilità del ricorso di parte privata, hanno potuto ripercorrere le risultanze giuridiche sulla legittimazione e sull'interesse ad agire delle società ricorrenti, affermandone la difettosità.

In particolare, il Collegio giudicante ha rilevato, con riferimento al primo presupposto dell'azione, che <<*la pronuncia della Sezione regionale di Controllo sull'attività di verifica del rendiconto, proprio per la natura di controllo di regolarità contabile che caratterizza quest'ultima, non è idonea, neppure astrattamente, a produrre alcun effetto lesivo “direttamente incidente” su singole posizioni giuridiche soggettive di terzi*>>.

Tanto ciò è vero che l'Organo decidente ha sottolineato, sul punto, come <<*le stesse parti ricorrenti sostengono di essere incise non in via immediata e diretta dalla pronuncia impugnata, ma in via mediata ed indiretta da ulteriori, specifici, provvedimenti dell'Amministrazione che di quella delibera non sono né attuazione né necessitata conseguenza ed il cui contenuto provvedimento è frutto di autonoma determinazione dell'Amministrazione assunta sulla base degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 13 della l.r. n. 13/2019*>>, specificandosi vieppiù che <<*la circostanza che la disposizione dichiarata incostituzionale fosse la medesima su cui si basava anche l'impegno oggetto del campionamento in sede di verifica del rendiconto, ritenuto irregolare proprio per il prodursi dell'effetto di annullamento tipico delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale, chiaramente, non è idonea né sufficiente a configurare la legittimazione ad agire in capo alle ricorrenti*>>.

In merito, invece, all'interesse ad agire delle società ricorrenti, il Supremo Consesso contabile ha osservato come tale requisito <<*richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057 e giurisprudenza ivi richiamata)*” (SS.RR. n. 32/2020)>>.

Secondo le Sezioni riunite adite, siffatta condizione non sussiste nel caso di specie in capo ai ricorrenti, né *uti singuli* né come interesse sovraindividuale meritevole di tutela (quale generale interesse generale al corretto esercizio del servizio di trasporto pubblico locale), in quanto <<*anche a voler ritenere ... che dall'impugnata deliberazione potesse derivare un effetto lesivo diretto, nessun interesse al ricorso potrebbe rinvenirsi in soggetti diversi da quello a cui l'impegno campionato si riferisce, poiché dall'auspicato accoglimento del ricorso – e, cioè, dalla dichiarazione di regolarità della partita contabile relativa all'impegno di spesa in favore della ditta ... – non deriverebbe in capo alle ricorrenti alcun vantaggio, essendo il ripristino delle rispettive posizioni giuridiche soggettive*

dedotte ... unicamente dipendente dall'annullamento (in via giurisdizionale o revoca in via di autotutela) di autonomi (e non consequenziali rispetto alla delibera della Sezione regionale di Controllo) provvedimenti amministrativi, peraltro oggetto di impugnazione innanzi ad altro plesso giurisdizionale>>.